

Comune di Stroppo (Cuneo)

**VARIANTE PARZIALE N. 1. APPROVAZIONE**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE NR. 1 AL P.R.G. VIGENTE. APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

.....omissis.....

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROVERA Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che il Comune di Stroppo è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 75-7825 del 21/08/1991 e successive varianti regolarmente approvate;

che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;

che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;

che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:

a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G., in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto almeno nella misura del 70%;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche inoltre non determinano la necessità di verificare il requisito di operare all'interno di aree contigue a nuclei edificati e aree dotate di opere di urbanizzazione primaria;

che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 744 ab.;

che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:

punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di  $\pm 0,5$  mq/ab corrispondente a mq 372 (ab 744 x 0,5), non ha subito alcuna modifica. Con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti. Pertanto le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);

punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 744 ab. che non ha subito incrementi;

punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e terziarie che non hanno subito alcuna modifica. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, non si apporta alcun ampliamento di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere quello originario (vedasi schema riassuntivo);

La Superficie Territoriale delle aree produttive è pari a mq. 12.442 e l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 746,5.

Relativamente alle aree turistico-ricettive, si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche di Superficie Territoriale, pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., non risulta modificata.

Essendo la Superficie Territoriale delle aree turistico-ricettive pari a mq. 1.418, si determina un incremento ammissibile del 6% pari a mq. 85 che rimane a disposizione per future esigenze.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

.....omissis.....

che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

che il Comune di Stroppa ha con deliberazione di Giunta Comunale nr. 22 del 04/03/2019 individuato l'Organo Tecnico Comunale nella persona dell'arch. Pennasso Ettore atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale nr. 1;

che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto al Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;

che il progetto preliminare è stato adottato con d.c. n. 26 del 22/10/2018 e successivamente inviato ai soggetti con competenza ambientale;

che, con determina prot. n. 84 del 15/01/2019 la Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;

che, con nota prot. 11156 del 07/02/2019, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice \_ Attività di produzione ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento dettando alcune considerazioni di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Definitivo;

che, con nota prot. 357 del 02/01/2019 la A.S.L. CN1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento;

con verbale in data 08.03.2019 l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. 40/98, in conformità con i pareri resi dai soggetti Competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;

che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;

che la Provincia ha espresso parere di regolarità tecnica e di compatibilità con il P.T.P. e progetti sovracomunali della variante mediante determina dirigenziale prot. n. 84 del 15/01/2019, dettando un'osservazione da considerare quale osservazione di cui al c.7, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

che a seguito della pubblicazione non sono pervenute altre osservazioni sul progetto preliminare;

che per concludere l'iter di formazione della presente variante occorre tenere conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, controdedurre all'osservazione pervenuta ed approvare in via definitiva la variante stessa;

che, per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;

che la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede di prendere atto della coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. stesso;

VISTO

il P.R.G. vigente;

il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;

la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;

il D.Lgs 152/06 e s.m. ed i.;

Preso atto del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 Del D.Lgs 267/00 come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio interessato;

Preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 Del D.Lgs 267/00 come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

VISTO IL D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Dopo ampia discussione, nessuno chiedendo la parola,  
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge,

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante;
- 3) che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P. e progetti sovra comunali;
- 4) di controdedurre all'osservazione pervenuta, secondo quanto specificato in relazione, accogliendola parzialmente;
- 5) di approvare la variante parziale n. 1 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione;
  - Norme Tecniche di Attuazione e Tabelle di zona;
- 6) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
  - 7) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
  - 8) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
  - 9) di dare atto che la presente variante non viene assoggettata alla procedura di V.A.S. giusto verbale dell'Organo Tecnico del 06.03.2019 che si allega la presente atto sotto la lettera A) ;
  - 10) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);
  - 11) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'ing. CONTE Franco cui si da mandato per i successivi adempimenti;